

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1333):

PRESIDENTE	Pag. 337, 338, 340
BRUNI	338
BURTULO	339
PELIZZO, <i>relatore alla Commissione</i>	337, 338, 339
ROSATI	338, 339

La seduta ha inizio alle ore 11.

DELLA PORTA, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1333)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Prego il senatore Pelizzo di riferire sul disegno di legge.

PELIZZO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la nor-

4^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1973)

ma contenuta nell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e quella pressochè identica dell'articolo 10 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dispongono tassativamente che non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale. In tal caso, il giudizio di valutazione deve essere sospeso, analogamente a quanto accade quando sia instaurato un procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda la locuzione usata (« non può essere valutato l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale »), non può non rilevarsi, oltre all'eccessiva genericità della formula, il fatto che non si distingue il procedimento penale secondo le diverse ipotesi di reato, in quanto potrebbe trattarsi di delitto colposo, di delitto doloso o di fatto contravvenzionale. Tutti questi casi, secondo la norma vigente, provocano la sospensione del giudizio di valutazione per la promozione dell'ufficiale.

Il proponente del disegno di legge, che è lo stesso Governo, ritiene eccessivo sospendere la valutazione nel caso di delitto colposo, cioè quando il fatto non è imputabile alla volontà di colui che l'ha consumato, e addirittura ingiustificato e infondato quando si tratti di un fatto contravvenzionale, mentre ritiene opportuno mantenere la norma vigente nell'ipotesi più grave del delitto accompagnato da dolo.

Sulla base di queste considerazioni si propone di limitare le cause ostative della valutazione alla sola ipotesi di procedimento penale per delitto non colposo, escludendo, quindi, i reati colposi e i fatti contravvenzionali. Qualcuno ha manifestato perplessità a tale proposito, ma vi è da non dimenticare l'articolo 22 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che dà facoltà all'Amministrazione, in casi eccezionali, di sospendere il giudizio per l'avanzamento. Viene, quindi, ad essere stabilito il criterio per cui, quando un ufficiale, nella ricordata situazione, ha maturato le condizioni per essere promosso, è preso

in valutazione e si procede alla conseguente promozione senza farlo attendere per parecchi mesi, a volte per anni, con il danno di essere scavalcato da altri che abbiano titoli e anzianità minori.

Il vostro relatore, in conclusione, ritiene di poter esprimere parere favorevole al disegno di legge e vi invita, pertanto, a confortarlo della vostra adesione.

PRESIDENTE. Sul disegno di legge c'è già il parere favorevole della 5^a Commissione, mentre, pur sollecitato, non è ancora pervenuto quello della 1^a Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ROSATI. Vorrei sapere che cosa accadrebbe qualora un ufficiale sotto processo per un reato colposo o contravvenzionale — ancora, pertanto, da considerarsi innocente — venisse valutato e promosso al grado superiore e, successivamente, la conclusione del processo stabilisse la sua colpevolezza.

PELIZZO, relatore alla Commissione. Sarebbe sottoposto a provvedimento disciplinare, ma l'avanzamento rimarrebbe.

BRUNI. A me pare che il provvedimento che noi discutiamo stamane abbia una sua profonda giustificazione. Direi che, in un certo senso, la rilettura delle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che si rende inevitabile per l'esame della questione, fa apparire, tutto sommato, le norme che hanno retto gli avanzamenti, in rapporto ai reati previsti, quasi incostituzionali perchè, a parte la differenza tra reati colposi, reati dolosi e reati contravvenzionali, la norma costituzionale prevede che tutti siano innocenti fino a sentenza definitiva. Non osservandosi tale norma, l'imputato subisce un danno, mi pare, profondamente ingiusto. Per questa ragione (a prescindere da quello che ne pensano gli avvocati della Commissione giustizia, con il più grande rispetto per loro), mi pare di poter affermare che il provvedimento in discussione sia giusto perchè se il reato non è colposo o contravvenzionale, le conseguenze saranno quelle previste dalla norma

4^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1973)

in vigore. Se — e mi ricollego alla domanda del collega Rosati — anche in rapporto a reati colposi o contravvenzionali, si accertasse la colpevolezza, ci sarà un provvedimento di carattere amministrativo, così come prevede la legge stessa. E questo mi pare ancora più giusto in un mondo in cui ci si è pressochè abituati ormai a imputazioni per incidenti stradali o per reati contravvenzionali. Sotto questo profilo mi pare che il provvedimento possa essere approvato così come è stato proposto.

BURTULO. Sono d'accordo in linea di massima sulla bontà della norma. In effetti, l'attuale formulazione dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, indubbiamente troppo generica, porta evidentemente ad un'eccessiva severità. Trovo perciò giusta la specificazione proposta, ma non direi che la norma sia incostituzionale. Si tratta, infatti, di una norma cautelativa e noi sappiamo che, in via cautelativa, anche prima del processo, è previsto perfino l'arresto dell'imputato. Sono, perciò, sì favorevole alle modifiche proposte, ma tenendo ben presente che quella attualmente in vigore è una norma cautelativa. Sono, poi, perplesso dall'esclusione, che verrebbe disposta, di tutti i reati colposi: anche nel campo del reato colposo si può inserire un qualche cosa che, se non sulla diretta intenzionalità, sempre esclusa, incide, anche gravemente, sulla personalità. Ritengo, inoltre, che le norme cautelative per l'avanzamento degli ufficiali debbano essere non meno rigorose di quelle vigenti per il resto del Pubblico impiego.

Pertanto, e concludo, riterrei necessario, sia per il retto funzionamento della nostra Commissione, dato che siamo in sede deliberante, sia anche per il necessario coordinamento con quelle che sono le norme cautelative previste per il Pubblico impiego, attendere il parere della 1^a Commissione, esprimendo fin d'ora il mio avviso favorevole all'accoglimento del disegno di legge.

ROSATI. Anch'io su questo disegno di legge sono un po' perplesso, pur condivi-

dendo le conclusioni della relazione del senatore Pelizzo. Faccio un caso. Se, per esempio, un ufficiale è accusato di un determinato reato per il quale l'Amministrazione ritenesse opportuno, in via cautelativa, sospenderlo dal servizio, potrebbe procedersi ugualmente al suo avanzamento? Quello che dice il senatore Burtulo è perfettamente esatto: mi pare che per gli impiegati civili questo non avvenga. Nella carriera militare, cosa accadrebbe in tal caso? Questo mi rende alquanto perplesso: il disegno di legge prevede questo? Oppure, ripeto, nonostante l'azione cautelativa dell'Amministrazione nei suoi riguardi, potrebbe questo ufficiale essere valutato ed ottenere, anche, in questa sua particolare situazione di sospensione dal servizio, di essere promosso al grado superiore? Nonostante, quindi, sia in via di massima d'accordo sulla necessità di aggiornare la vecchia norma, vi sono tuttavia dei casi che mi rendono quanto mai perplesso circa la soluzione adottata.

PELIZZO, relatore alla Commissione. La preoccupazione che ha manifestato il collega Rosati ha, naturalmente, aspetti di fondatezza. Tuttavia, l'esistenza dell'articolo 22 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, copre l'Amministrazione da qualsiasi rischio. Tale norma dispone testualmente: « Quando eccezionalmente le autorità competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i motivi. All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata ». L'ufficiale, infatti, può anche essere sospeso dal giudizio quando dovesse essere chiamato a rispondere di un procedimento (sempre, naturalmente, nei limiti dei reati colposi) di una certa gravità, come, ad esempio, l'omicidio colposo; mentre la sospensione non avrebbe luogo (l'articolo 22 dice " eccezionalmente "), e sarebbe inopportuna, per reati di modesta entità.

Comunque, non ho nulla in contrario che si attenda il parere della 1^a Commissione,

4^a COMMISSIONE

26° RESOCONTO STEN. (28 novembre 1973)

ma mi sembra che le finalità stesse del disegno di legge siano molto chiare: si tratta di un provvedimento di portata limitata, che cerca di superare determinati scogli che l'avanzamento in carriera di un ufficiale può in pratica incontrare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discus-

sione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta per consentire alla 1^a Commissione di far conoscere il proprio avviso.

La seduta termina alle ore 11,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO